

IL DIRIGENTE

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865;

Vista la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

Tenuto presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;
- la legge 23.12.1998 n. 448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;
- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la

trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

Visto l'atto di assenso presentato dai sigg.ri Barbuto Giovanna, Mari Marco e Mari Laura, in qualità di proprietari di porzioni di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1 Comparto PEEP, in data 13.05.2005 prot. n. 5569;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 05.04.1985 rep. 180145, registrato a Rimini in data 24.04.1985 n. 2042, trascritto a Rimini in data 29.04.1985 n. 3003/2293, con il quale i sigg.ri Mari Remo e Barbuto Giovanna acquistavano dall'Impresa Edile Forlani Sante "appartamento a piano primo e secondo con annesso accessorio a piano quinto ed autorimessa a piano interrato", identificati al N.C.E.U. al foglio 6 mappale 84 sub 9 e 89 rispettivamente (corpo A);

Vista la dichiarazione di successione in morte del sig. Mari Remo apertasi in Cattolica in data 13.05.2000, da cui si evincono legittimi eredi i sigg.ri Barbuto Giovanna, Mari Marco e Mari Laura, ciascuno per la quota a loro spettante;

Visto che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 27,119 millesimi dell'intero complesso condominiale;

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 4.019,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dai proprietari dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con la trasformazione deve ritenersi risolta, per la quota di proprietà dei sigg.ri Barbuto Giovanna, Mari Marco e Mari Laura pari a 27,119 millesimi, la convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della L. n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accom= pagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Tenuto presente, infine, che nella convenzione originaria era stata inserita la clausola relativa al conguaglio per i maggiori oneri di esproprio e che un eventuale conguaglio avrebbe portato di fatto ad una riduzione del corrispettivo per la trasformazione, che va determinato "al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie";

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 45,46,47 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1 Comparto P.E.E.P. concessa ai sigg.ri Barbuto Giovanna, Mari Marco e Mari Laura, proprietari superficiali di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappale 84 della superficie di mq. 2.384, ai seguenti patti e condizioni;
 - il corrispettivo di tale trasformazione, relativo all'alloggio dei sigg.ri Barbuto Giovanna, Mari Marco e Mari Laura, per la quota di 27,119 millesimi dell'intero edificio, è stabilito in Euro 4.019,00(quattromiladiciannove/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, Banca delle Marche Agenzia di Cattolica - Via Dott. Ferri 10, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera - accertamento n. 274 -;
 - la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 31.10.1980 rep. n. 171985;
 - il consolidamento in capo ai proprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;
 - 2) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;
 - 3) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà l'Arch. Daniele Fabbri nato a Riccione il,9/6/1953 ed ivi residente in Via Vittorio Emanuele II n. 1, che interverrà nella sua qualità di Dirigente del Settore Urbanistica, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3 , dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3 , lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;
 - 4) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;
 - 5) - di individuare nel dirigente arch. Fabbri Daniele il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
-

DEL31620/ASD-DEL Determina D. n. 352 del 09.06.2005 pag.
